Segretariato Generale di Ateneo

Emanato con D.R. n. 1154-2011 del 29.07.2011 - prot. n. 25746

Codice Etico dell'Università degli Studi dell'Aquila

Preambolo

Come membri della comunità accademica aquilana, tutti i docenti, il personale e gli studenti sono personalmente responsabili del mantenimento dei più elevati standard etici dell'Università degli Studi dell'Aquila, sia al proprio interno che verso l'ampia rete di relazioni esterne determinata dai compiti istituzionali propri dell'Ateneo, nella consapevolezza che il proprio comportamento influisce non solo sulla reputazione personale, ma anche sul buon nome dell'Istituzione.

Il presente Codice Etico pone i principi etici di riferimento per l'attività e le decisioni di ogni membro della comunità universitaria.

- L'Università dell'Aquila considera un valore primario l'integrazione dei valori di rettitudine, onestà, corretv ezza e imparzialità nelle proprie attività didattiche, scientifiche, assistenziali e amministrative, e sostiene il principio che il mantenimento del proprio buon nome passa anzitutto per il pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli impegni assunti.
- 2. L'Università dell'Aquila considera un proprio fondamento etico la libertà accademica, intellettuale, di ricerca e di comunicazione dei componenti della sua comunità. In uno spirito responsabile di sviluppo della conoscenza, la libertà accademica include l'esercizio di critica verso modelli scientifici o strutture sociali e valori tradizionali.
- 3. I membri della comunità accademica ricevono e generano, per conto dell'Università dell'Aquila, diversi tipi di informazioni sensibili, riservate, istituzionali e personali. E' un prioritario principio etico che ogni membro della comunità universitaria aquilana, anche dopo la cessazione dai ruoli, rispetti le norme e i principi che governano l'uso, la protezione e pubblicizzazione di tali informazioni.
- 4. I docenti e il personale dell'Università dell'Aquila assumono prioritariamente obbligo di fedeltà professionale verso l'istituzione universitaria e la missione di quest'ultima di condurre al massimo livello la didattica e le relazioni con gli studenti, la ricerca e l'assistenza sanitaria.
- 5. L'Università dell'Aquila è una istituzione dedicata al raggiungimento dell'eccellenza in ogni campo in cui svolge le proprie funzioni, e promuove ogni iniziativa volta a favorire tale obiettivo in un contesto ambientale adeguato. A tal fine ogni membro della comunità universitaria opera in maniera rispettosa e leale. L'Università dell'Aquila proibisce ogni tipo di discriminazione, vessazione e molestia, e offre pari opportunità a tutti i membri della comunità universitaria e



Segretariato Generale di Ateneo

1. – Il preambolo costituisce parte integrante del presente Codice.

Art. 2 - Principi

- 1. La comunità universitaria è costituita dal personale docente, dal personale tecnicoamministrativo, dagli studenti, nonché da quanti in varie forme sono impegnati in percorsi di formazione, ricerca e lavoro nell'ambito dell'organizzazione e dello sviluppo dell'Ateneo.
- 2. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del presente Codice sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

Parte II - Regole di condotta

Art. 3 – Principio di correttezza

- 1. Amministratori, membri di organi collegiali e dipendenti dell'Università sono tenuti:
- a) a svolgere le rispettive funzioni con diligenza e professionalità e a rispettare elevati livelli di onestà, integrità e correttezza, ivi compreso il dovere di rispetto dei diritti altrui in ogni rapporto con i membri della comunità universitaria e con terzi;
- b) a proteggere la riservatezza di ognuno e rispettare le vigenti norme di legge in materia di tutela delle informazioni riservate;
 - c) al rispetto di tutte le leggi e regolamenti.

Art. 4 - Abusi e fastidi sessuali

- 1. L'Università non tollera abusi o fastidi di natura sessuale, intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana.
- 2. L'abuso e il fastidio sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali ovvero proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale ovvero atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità.
- 3. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale e pertanto assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.

Art. 5 - Proprietà intellettuale e plagio

- 1. I membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.
- 2. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.
- 3. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, se richiesto, a quale collaboratore siano riferibili le singole parti, conformemente alle prassi del relativo settore scientifico disciplinare. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:

Segretariato Generale di Ateneo

candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

- 4. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.
 - Art. 8 Uso del nome dell'Università. Tutela della reputazione dell'Ateneo
- 1. Ogni membro della comunità universitaria è tenuto a rispettare il buon nome dell'Università dell'Aquila e a non recare danno alla reputazione dell'Ateneo.
- 2. A nessun membro della comunità universitaria è consentito:
 - a) utilizzare in modo improprio il logo e il nome dell'Università;
- b) utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne;
- c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università.
- 3. I professori universitari, i ricercatori e il personale tecnico amministrativo sono tenuti a far risaltare, nello svolgimento di attività professionali, convegnistiche e assimilate, nelle pubblicazioni, sia scientifiche che sugli organi di stampa, l'appartenenza all'Università.

Parte III - Disposizioni attuative

Art, 9 - Osservanza e violazione del Codice Etico

- 1. E' dovere di ogni membro della comunità universitaria prendere visione del presente Codice ed osservarne le norme.
- 2. Ogni violazione del presente Codice è segnalata tempestivamente al Rettore. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.
- 3. Le violazioni della legge penale o civile possono costituire anche violazioni del presente codice.

Art. 10 - Divulgazione del Codice Etico

- 1. E' compito dell'Università diffondere la conoscenza del presente Codice e promuoverne ampia divulgazione, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.
- 2. Il Codice Etico viene pubblicato sul sito internet di Ateneo ed anche nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Art. 11 - Entrata in vigore

1. - Il presente Codice, emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito ufficiale dell'Università.



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART.47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

nominat_	membro della
licembre 2000	per il rilascio d
all'art.51 c.p.c	ati né con gli altri previsti nel capo l
FIRMA	
	con